

PIOTR SKONIECZNY OP*

Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia

e-mail: piotr.skonieczny@upjp2.edu.pl

ORCID 0000-0002-6407-715X

VERSO UN DIRITTO PENALE DEI RELIGIOSI? (II/3). LA VITA CONSACRATA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL LIBRO VI CIC DI PAPA FRANCESCO DEL 2021. PARTE II. CONSIDERAZIONI SPECIALI (3): IL CONSIGLIO EVANGELICO DI POVERTÀ COME OGGETTO DELLA PROTEZIONE PENALE

Contenuto: Introduzione. – I. Osservazioni generali. – I.1. Un’osservazione metodologica. – I.2. Un’osservazione sistematica. – I.3. Un’osservazione storica: verso il rafforzamento della tutela penale del voto di povertà insieme a quella disciplinare. – II. Applicazione della pena espiatoria dell’ammenda alle persone consacrate. – II.1. Ai religiosi. – II.2. La questione del *peculium*. – II.3. Ai membri di Istituti secolari e di Società di vita apostolica. – III. Alcune osservazioni sui nuovi delitti *in re oeconomica* nel contesto della vita consacrata. – III.1. Alcune considerazioni sull’elemento di anti giuridicità dei delitti *in re oeconomica* nell’ambito della vita consacrata. – III.1.1. Concetto dei delitti *in re oeconomica*, ossia *contra VII Decalogi praeceptum*. – III.1.2. Elementi di anti giuridicità nei delitti contemplati nel can. 1376, § 1 CIC/21. – III.2. Alcune considerazioni sulla colpevolezza della persona consacrata nel commettere i delitti *in re oeconomica*. – III.3. Alcune considerazioni sulle sanzioni previste per i delitti *in re oeconomica* nell’ambito della vita consacrata – Conclusioni parziali III.

* **Piotr Skonieczny** OP, prof. dr hab., Katedra Norm Ogólnych i Teorii Prawa, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, *Professore Invitato* Pontificia Università San Tommaso d’Aquino *Angelicum in Urbe*.

Introduzione

In questa serie di articoli, è stato già osservato che la recente riforma del diritto penale del 2021, voluta da Papa Francesco, riguarda in modo particolare singoli delitti e pene¹. Abbiamo già commentato alcuni aspetti dei delitti propri delle persone consacrate in generale² e, in specifico, della protezione penale della vita comunitaria³, nonché del consiglio evangelico di castità⁴.

Analizzando il rinnovato Libro VI CIC/21 dal punto di vista del concetto di vita consacrata, si passa ora all'analisi della tutela penale dei suoi elementi, in particolare del consiglio evangelico della povertà. Come nelle riflessioni precedenti, non si intende commentare in modo dettagliato e sistematico la protezione penale di questo consiglio evangelico. Lo scopo di questo articolo è infatti quello di esaminare la povertà solo alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma di Papa Francesco del 2021, per valutare infine se, sotto questo profilo, si possa affermare che la recente riforma penale del 2021 configuri un diritto penale dei religiosi.

¹ Cfr. FRANCISCUS PP., *Constitutio apostolica Pascite gregem Dei* qua Liber VI Codicis iuris canonici reformatur (23.05.202), *Acta Apostolicae Sedis* [d'ora in poi: AAS] 113(2021), pp. 534–537; Liber VI, 537–555 [d'ora in poi: CIC/21].

² Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte I: considerazioni generali*, „*Prawo Kanoniczne*” 68(2025), n. 2, pp. 77–110, in modo particolare I.2.2.3., II.1., II.3.

³ Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/1) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (1): la vita consacrata come oggetto della protezione penale, in modo particolare la vita comunitaria*, *Prawo Kanoniczne* 68(2025), n. 3, pp. 43–72.

⁴ Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/2) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (2): il consiglio evangelico di castità come oggetto della protezione penale*, *Prawo Kanoniczne* 68(2025), n. 3, pp. 73–90.

I. Osservazioni generali

I.1. Un'osservazione metodologica

Nella riforma del Libro VI CIC/21, il consiglio evangelico della povertà ha riscontrato diversi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la nuova pena espiatoria delle ammende (cfr. can. 1336, § 2, n. 2° CIC/21) e i nuovi delitti comuni introdotti *in re oeconomica* o, forse meglio, *contra VII Decalogi praeceptum* (cfr. can. 1376 e can. 1393, § 2 CIC/21)⁵. A questo proposito, ci limiteremo solo alle osservazioni relative alla vita consacrata.

A tale proposito, pare utile tenere in considerazione che, come il voto di obbedienza, anche questo voto è relativizzato al diritto proprio dell'Istituto di vita consacrata⁶. Di conseguenza, il contenuto di questo consiglio evangelico non è uniformemente interpretato nelle diverse tradizioni di vita consacrata. Infatti, il voto di povertà viene osservato “secondo il diritto proprio dei singoli istituti” (*ad normam iuris proprii singulorum institutorum*) – can. 600 CIC/83).

I.2. Un'osservazione sistematica

È opportuno evidenziare subito i grandi cambiamenti in materia di voto di povertà, dal punto di vista della responsabilità del religioso, introdotti da Papa Francesco con la riforma del diritto penale del 2021. Sebbene tale riforma non abbia riguardato direttamente le disposizioni del Libro II della Parte III CIC/83 (diritto degli Istituti di vita

⁵ Anche se si ritiene che il VII comandamento del Decalogo abbia un campo di applicazione troppo ristretto in questi casi; cfr. J.I. ARRIETA, *Los delitos contra la recta administración del patrimonio*, Anuario de Derecho Canónico 12(2023), p. 157.

⁶ Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/1)...*, I.2.; P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/4) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (4): il consiglio evangelico di obbedienza come oggetto della protezione penale*, Prawo Kanoniczne 68(2025), n. 4.

consacrata e delle Società di vita apostolica)⁷, le ha toccate indirettamente, senza escludere la materia del voto di povertà in discussione.

I.3. Un'osservazione storica: verso il rafforzamento della tutela penale del voto di povertà insieme a quella disciplinare

Con la riforma del 2021, Papa Francesco ha effettivamente rafforzato la tutela penale del voto di povertà. A differenza dei precedenti Codici del 1917 e del 1983, nella riforma del 2021 il legislatore ecclesiastico non si è limitato a prevedere la sola responsabilità disciplinare dei religiosi, né ha affidato esclusivamente agli Istituti religiosi il compito di regolamentare le disposizioni nei rispettivi diritti propri in questo ambito. Sebbene il voto di povertà continui a essere tutelato nella legislazione universale della Chiesa latina tramite la disciplina dei delitti comuni e non attraverso delitti propri dei religiosi, la nuova normativa rappresenta un significativo passo avanti nella protezione di questo aspetto fondamentale della vita religiosa.

Storicamente, il legislatore ecclesiastico nel Codice del 1917 ha disciplinato la responsabilità penale dei religiosi per la violazione del voto di povertà direttamente nel can. 2380 CIC/17, che contemplava il delitto di esercizio illegale di attività affaristica o commerciale⁸. In aggiunta, ma solo indirettamente, nel can. 2389 CIC/17 è stato disciplinato il delitto di violazione della vita comune⁹, nella misura in cui la violazione del voto di povertà riguardava anche l'obbligo della vita comunitaria¹⁰. Di conseguenza, il voto di povertà era pratica-

⁷ Tuttavia, cfr. FRANCISCUS PP., *Litterae apostolicae motu proprio datae Recognitum Librum VI* quibus can. 695, § 1, Codicis Iuris Canonici immutatur (26.04.2022), L'Osservatore Romano [d'ora in poi: OR] del 26.04.2022, p. 7; AAS 114(2022), pp. 551–552. Su questo, cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I)...*, I.2.1.

⁸ “Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem per se aut per alios exercentes contra praescriptum can. 142, congruis poenis pro gravitate culpae ab Ordinario coerceantur” (can. 2380 CIC/17).

⁹ “Religiosi legem vitae communis constitutionibus praescriptae in re notabili violantes, graviter moneantur et, emendatione non secuta, puniantur etiam privatione vocis activae et passivae et, si Superiores sint, etiam officii” (can. 2389 CIC/17).

¹⁰ Cfr. M.T. SMITH, *The Penal Law for Religious*, Washington, D.C. 1935, p. 124.

mente protetto solo sotto il profilo della responsabilità disciplinare dei religiosi.

Il Codice del 1983 non ha modificato questa politica criminale. Il canone 1392 CIC/83, l'equivalente del can. 2380 CIC/17, poteva ancora essere applicato ai religiosi che esercitavano il commercio contrario al voto di povertà, mentre il delitto previsto dal can. 2389 CIC/17 scompariva¹¹. Di conseguenza, le altre violazioni del voto di povertà potevano essere punite sulla base del diritto proprio dell'Istituto religioso o attraverso l'applicazione di un precetto penale (cfr. can. 1319 CIC/83)¹². A quanto pare, tale regolamentazione non era soddisfacente¹³.

Pertanto, la riforma di Papa Francesco del 2021 rappresenta un passo avanti significativo in questo ambito. Da un lato, il legislatore ecclesiastico non ha abbandonato la responsabilità disciplinare dei religiosi che violano il voto di povertà. La persistente violazione del voto di povertà, dolosa o colposa, dopo un'ammonizione canonica, può configurare non solo un delitto canonico, ma anche la sanzione disciplinare della dimissione dall'Istituto religioso. Infatti, la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata e le ripetute violazioni dei vincoli sacri, come quello di povertà possono giustificare la dimissione facoltativa dall'Istituto (cfr. can. 696 CIC/83). D'altra parte, si estende la responsabilità penale dei religiosi per le violazioni in questo ambito. Questo cambiamento è in linea con il principio generale del doppio binario per quanto riguarda la responsabilità dei religiosi, già menzionato in precedenza¹⁴.

II. Applicazione della pena espiatoria dell'ammenda alle persone consacrate

II.1. Ai religiosi

La pena espiatoria dell'ammenda è stata recentemente prevista nella legislazione universale della Chiesa al can. 1336, § 2, n. 2°

¹¹ Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/1)...*, III.2.1.

¹² Cfr. *ibidem*, III.3.1.

¹³ Cfr. *ibidem*, III.3.2.

¹⁴ Cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I)...*, I.2.3.

CIC/21¹⁵. È opportuno notare che, a causa del voto di povertà, questa pena non si applicherà ai religiosi che rinunciano radicalmente ai loro beni, come menzionato nel can. 668, §§ 4 e 5 CIC/83¹⁶. Si tratta dei religiosi di voti solenni negli Istituti religiosi¹⁷.

Tuttavia, a causa della natura relativa di questo voto a seconda della tradizione dell'Istituto religioso (cfr. can. 600 CIC/83 *in fine*)¹⁸, non si

¹⁵ “Praescriptio: [...] 2° solvendi mulctam pecuniariam seu summam pecuniae in fines Ecclesiae, iuxta rationes ab Episcoporum conferentia definitas”; nella traduzione italiana: “Ingiunzione: [...] 2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale” (can. 1336, § 2 CIC/21). A tale proposito, cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto *La 77ª Assemblea Generale* inerente agli adempimenti previsti dal nuovo can. 1336 del Codice di Diritto Canonico con riguardo alle pene espiatorie, Prot. n. 907/2023, 21.12.2023, https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2025/03/56819-2023_12_21_Decreto-pene-espiatorie.pdf – [accesso: 2025-03-13].

¹⁶ “§ 4. Qui ex instituti natura plene bonis suis renuntiare debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel totaliter de licentia supremi Moderatoris renuntiare velit. § 5. Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam iuris proprii”; nella traduzione italiana: “§ 4. Chi per la natura dell'istituto deve compiere la rinuncia radicale ai suoi beni la rediga, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile, prima della professione perpetua, con valore decorrente dal giorno della professione stessa. Ugualmente proceda il professo di voti perpetui che a norma del diritto proprio volesse rinunciare a tutti i suoi beni o parte di essi, con licenza del Moderatore supremo. § 5. Il professo che per la natura dell'istituto ha compiuto la rinuncia radicale ai suoi beni perde la capacità di acquistare e di possedere, di conseguenza pone invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà. I beni che ricevesse dopo tale rinuncia toccheranno all'istituto, a norma del diritto proprio” (can. 668 CIC/83).

¹⁷ Cfr. J.F. CASTAÑO, *Gli istituti di vita consacrata* (cann. 573–730), Roma 1995, pp. 256–259; D.J. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Roma 2008, pp. 503–506; B.W. ZUBERT, *Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego*, vol. 2/III: *Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostołskiego*, Lublin 1990, pp. 172–173.

¹⁸ Cfr. *supra*, I.1.

può escludere che la pena dell'ammenda possa essere applicata a un istituto determinato. Forse è questa la ragione per cui il legislatore ecclesiastico non ha ritenuto di escludere esplicitamente l'applicazione dell'ammenda ai rei che sono tenuti al voto di povertà ai sensi dei canoni 600 e 668 CIC/83.

II.2. La questione del *peculium*

Resta inoltre aperta la questione del *peculium* nei confronti dei suddetti religiosi di voti solenni che, ai sensi del can. 668, §§ 4 e 5 CIC/83, rinunciano radicalmente ai loro beni. Con il termine "*peculium improprie dictum*" s'intende una certa piccola cifra o, in generale, una piccola quantità di beni temporali lasciati al religioso dai suoi Superiori per libera disposizione, ad esempio la paghetta¹⁹. Tale *peculium* è tollerato, perché migliora la vita comunitaria, ma non può essere considerato come un diritto assoluto del religioso²⁰.

Da un lato, non sembra possibile privare questo *peculium* come un "diritto" (*ius*), di cui al can. 1336, § 4, n. 4° CIC/21. Infatti, un *peculium* non è un diritto di alcun tipo per un religioso. D'altra parte, è possibile interpretare questo "*ius*" in modo più ampio, tenendo conto del contesto della disposizione: è possibile privare qualsiasi cosa di un certo significato, materiale o immateriale, per il reo. Questo è infatti il significato di "*ius*" indicato dal contesto della disposizione commentata nel can. 1336, § 4, n. 4° CIC/21²¹. Tuttavia, è discutibile se un'interpretazione così espansiva sia compatibile con il can. 18 CIC/83. Ciò richiederebbe a sua volta l'intervento del Dicastero per

¹⁹ Cfr. L. FANFANI, *De iure religiosorum ad normam Codicis Iuris Canonici*, Rovigo 1949, p. 338, n. 225 B.

²⁰ Cfr. J.R. BAR, J. KAŁOWSKI, *Prawo o instytucjach życia konsekrowanego*, Warszawa 1985, p. 141; B.W. ZUBERT, *Komentarz...*, p. 172, nota 53.

²¹ "Privatio: [...] 4° alicuius iuris vel privilegii aut insignium vel tituli; [...]"; nella traduzione italiana: "Privazione: [...] 4° di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli; [...]". (can. 1336, § 4 CIC/21; il corsivo è nostro - P.S.).

i Testi Legislativi sotto forma di interpretazione autentica o, almeno, di un chiarimento²².

Di conseguenza, forse la soluzione più semplice sarebbe quella disciplinare. Poiché, in base al voto di povertà e al can. 668 CIC/83, qualsiasi religioso, non solo il reo, non ha diritto al *peculium*, è sufficiente non erogarlo, mantenendo però la disposizione di procurare a tale religioso tutto il necessario per realizzare il fine della propria vocazione (cfr. can. 670 CIC/83). Tale cessazione del compenso del *peculium*, che non costituisce una privazione di un diritto che, in fin dei conti, il religioso in questione non ha, può essere dichiarata in un Decreto ai sensi dei cann. 48–58 CIC/83.

II.3. Ai membri di Istituti secolari e di Società di vita apostolica

Infine, sembra che l'ammenda possa essere applicata ai membri di Istituti secolari in cui il voto di povertà non è così radicale (cfr. cann. 712 e 718 CIC/83).

Inoltre, l'ammenda potrebbe essere comminata ai membri delle Società di vita apostolica, poiché in esse non è presente il voto di povertà (cfr. can. 731, §§ 1 e 2 e can. 732 CIC/83 *in fine*).

III. Alcune osservazioni sui nuovi delitti *in re oeconomica* nel contesto della vita consacrata

III.1. Alcune considerazioni sull'elemento di antiigiuridicità dei delitti *in re oeconomica* nell'ambito della vita consacrata

III.1.1. Concetto dei delitti *in re oeconomica*, ossia *contra VII Decalogi praeceptum*

Nel contesto della vita consacrata, i delitti *in re oeconomica* sono ampiamente applicabili. Non si tratta soltanto dei delitti previsti dai cann. 1376–1378 e 1393 CIC/21.

²² Cfr. FRANCESCO PP., Costituzione Apostolica *Praedicate evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo (19.03.2022), OR del 31.03.2022, pp. I–XII, AAS 114(2022), pp. 375–455, art. 177.

Nella letteratura canonistica è possibile distinguere diverse posizioni riguardo ai delitti in materia economica che, in realtà, sono i delitti *contra VII Decalogi praeceptum*²³. Nella considerazione ristretta di questi delitti, si evidenzia che sono stati genericamente tipizzati nei cann. 1375, 1377, 1385 e 1386 CIC/21, nonché menzionati specificamente nel can. 1392 CIC/21 riguardo agli impegni speciali che chierici e religiosi assumono in questa materia²⁴.

In una visione più ampia di questi delitti, più in linea con la tradizione canonica²⁵, si propongono infatti tre gruppi di delitti canonici in materia economica²⁶:

1. riguardanti direttamente i beni ecclesiastici e la loro gestione, quali la sottrazione dei beni e l'impedimento alla percezione dei frutti (cfr. can. 1376, § 1, n. 1° CIC/21), l'alienazione illegittima (cfr. can. 1376, § 1, n. 2° CIC/21), l'amministrazione senza i previsti controlli (cfr. can. 1376, § 1, n. 2 CIC/21 *in fine*);
2. quelli che si riferiscono alla gestione di altri beni o la prendono indirettamente, vuol dire l'uso improprio di beni temporali: l'impedimento dell'uso legittimo dei beni (cfr. can. 1372, n. 1° CIC/21), la profanazione di cose sacre (cfr. can. 1369 CIC/21), l'abuso d'ufficio e la negligenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche (cfr. can. 1378 CIC/21), la corruzione (cfr. can. 1377, § 1 CIC/21), la concussione (cfr. can. 1377, § 2 CIC/21), l'usurpazione d'ufficio, ad esempio da parte di chi è preposto all'amministrazione dei beni ecclesiastici (cfr. can. 1375 CIC/21); il falso da parte degli amministratori (cfr. can. 1391 CIC/21);
3. relativi alla protezione di dignità sacramentale di cose od obblighi speciali di persone: il profitto illegittimo dalle elemosine della messa (cfr. can. 1383 CIC/21), la simonia (cfr. can. 1380

²³ Con riserve riguardo a una simile interpretazione di tali delitti, in particolare di quello previsto dal nuovo can. 1393, § 2 CIC/21, cfr. J.I. ARRIETA, *Los delitos...*, pp. 157–158.

²⁴ Cfr. J.I. ARRIETA, *Los delitos...*, p. 149.

²⁵ Cfr. M.T. SMITH, *The Penal Law...*, *passim*.

²⁶ Cfr. J. MIÑAMBRES, *I delitti canonici in materia economica*, in *Lezioni di diritto patrimoniale canonico*, a cura di A. Bettetini, A. Perego, Torino 2024, pp. 287–302.

CIC/21), l'esercizio illegittimo di attività affaristica (cfr. can. 1393, § 1 e § 2 CIC/21).

III.1.2. Elementi di anti giuridicità nei delitti contemplati nel can. 1376, § 1 CIC/21

In relazione all'elemento di anti giuridicità nei delitti *in re oeconomica*, merita di essere messo in evidenza che le procedure di alienazione sono piuttosto avanzate negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica. Infatti, nei diritti propri, saranno frequenti i requisiti giuridici di un'adeguata consultazione e consenso con una struttura gerarchica, se questa è l'organizzazione dell'istituto o della società in questione (cfr. can. 1376, § 1, n. 2° CIC/21)²⁷.

Inoltre, un religioso che ha rinunciato ai suoi beni e non restituisce il reddito alla cassa comune può commettere il delitto di appropriazione indebita di beni religiosi (cfr. can. 1376, § 1, n. 1° CIC/21). A questo punto, non si può concordare con l'opinione secondo cui l'appropriazione indebita di beni non rientrerebbe nell'elemento verbale "*subtrahere*", di cui al can. 1376, § 1, n. 1 CIC/21²⁸.

Si sottolinea, giustamente, che i beni in questione sono beni ecclesiastici ("*bona ecclesiastica*"), definiti nel can. 1257, § 1 CIC/83²⁹. Questi stessi beni possono essere oggetto di vari atti giuridici, generalmente indicati nei cann. 1254, § 1 e 1255 CIC/83, cosicché le persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche diventano soggetti di diritti e persino di stati di fatto di valore economico e giuridico (ad esempio, il possesso). Di conseguenza, qualsiasi diminuzione illegittima di tali diritti sui beni ecclesiastici rientra nel verbo "*subtrahere*"³⁰. Non si limita alla sottrazione del possesso, cioè al furto o alla rapina, ma

²⁷ Cfr. J. MIÑAMBRES, *I delitti...*, p. 289.

²⁸ Cfr. C. PAPALE, *Il nuovo delitto di furto (can. 1376 § 1, 1°)*, *Ius Ecclesiae* 35(2023), pp. 376–378.

²⁹ Cfr. *ivi*, p. 373.

³⁰ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2454: "Ogni modo di prendere ed usare ingiustamente i beni altrui (*iniuste sumendi bonum alienum vel eo utendi*) è contrario al settimo comandamento".

comprende anche l'appropriazione indebita³¹. Questa interpretazione sembra essere avvalorata anche dal significato linguistico del verbo latino “*subtrahere*”, che significa precisamente “sottrarre, togliere, ritirare”³².

III.1.3. Elementi di anti giuridicità nei delitti previsti nel can. 1393 CIC/21

In questa sede, non analizzeremo il delitto di proibita attività affaristica o commerciale, di cui al can. 1393, § 1 CIC/21. Per gli elementi di tale delitto, si rimanda ai commenti finora pubblicati³³.

Occorre tuttavia richiamare l'attenzione sul nuovo delitto proprio *in re oeconomica*, di cui al can. 1393, § 2 CIC/21, che può essere commesso sia da un chierico che da un religioso. In questa disposizione, il legislatore ecclesiastico ha applicato la cosiddetta clausola di riserva, che suona: *praeter casus iure iam praevisos* (“oltre ai casi già previsti dal diritto”). Tale clausola esprime il rapporto di sussidiarietà tra la norma principale e quella sussidiaria (*lex primaria derogat legi subsidiariae*). Di conseguenza, questa disposizione si applicherà solo

³¹ Così, cfr. F. GIMÉNEZ BARRIOCANAL, *Comentario al can. 1376*, in *Derecho penal canónico. De cada uno de los delitos y de las penas establecidas para estos*, coordinadores A. Rella Ríos, J.D. Gandía Barber, C. López Segovia, Murcia 2024, p. 154.

³² Cfr. J. SONDEL, *Słownik łacińsko-polski dla porówników i historyków*, Kraków 2005, p. 913, voce “Subtraho”, n. 3; L. CASTIGLIONI, S. MARIOTTI, *IL vocabolario della lingua latina*, Torino 2007, Edizione in CD-ROM, voce “subtrāho”, n. 2.

³³ Cfr. A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église. Commentaire des Canons 1311-1399*, Paris 1990, p. 191; D. CITO, *Le pene per i singoli delitti (cann. 1364-1399)*, in V. De Paolis, D. Cito, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano 2001, pp. 355-356; R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001, pp. 222-223; A.G. URRU, *Punire per salvare. Il sistema penale della Chiesa*, Roma 2002, pp. 249-250; J. SYRYJCZYK, *Kanoniczne prawo karne: część szczególna*, Warszawa 2003, pp. 153-155; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2006, pp. 325-327; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021, pp. 453-454. Per quanto riguarda l'autore del delitto, di cui al can. 1393, § 1 CIC/21, che in fondo è un delitto proprio, rimandiamo ai nostri commenti precedenti, cfr. P. SKONIECZNY, *Verso un diritto penale dei religiosi? (I)...*, II.3.1.

ai casi di *contra VII* non previsti da altre norme contro il voto di povertà³⁴.

Se, ad esempio, una suora ricevesse, con il permesso dei suoi Superiori religiosi, una sovvenzione o un sussidio dallo Stato o da un'istituzione europea e non ne facesse uso secondo le condizioni previste per la sovvenzione o il sussidio, potrebbe commettere il delitto, di cui al can. 1393, § 2 CIC/21³⁵. È da deplorare il fatto che una suora che si trovi in questa situazione sia sottoposta solo alla pena espiatoria di prescrizioni, divieti o privazioni, di cui al can. 1336, §§ 2-4 CIC/21³⁶.

III.2. Alcune considerazioni sulla colpevolezza della persona consacrata nel commettere i delitti *in re oeconomica*

Per quanto riguarda l'elemento della colpevolezza nel commettere i delitti *in re oeconomica*, sarà difficile per una persona consacrata dimostrare di non aver conosciuto, senza grave colpa, le regole di alienazione o di amministrazione dei beni in un Istituto, quando, secondo il voto di povertà, nulla appartiene al religioso e, formalmente, per ogni spesa deve ottenere il permesso dei Superiori. Inoltre, dopo i voti perpetui, deve conoscere le leggi dell'Istituto a cui è stato incorporato (cfr. can. 1325 CIC/21³⁷).

Inoltre, va notato che l'elemento antigiusuridico dei delitti contro il settimo comandamento del Decalogo deriva dal diritto naturale³⁸. Chi commette questo tipo di delitto, soprattutto una persona

³⁴ Cfr. W. WRÓBEL, A. ZOLL, *Polskie prawo karne*, Kraków 2010, p. 295.

³⁵ Cfr. J.I. ARRIETA, *Los delitos...*, pp. 157-158; C. ALONSO GARCÍA, *Commento al can. 1393*, in *Derecho penal canónico. De cada uno de los delitos y de las penas establecidas para estos*, coordinadores A. Rella Ríos, J.D. Gandía Barber, C. López Segovia, Murcia 2024, p. 333.

³⁶ Di cui critica, cfr. *infra*, III.3.

³⁷ "Ignorantia crassa vel supina vel affectata numquam considerari potest in applicandis praescriptis cann. 1323 et 1324"; nella traduzione italiana: "L'ignoranza crassa o supina o affettata non può mai essere presa in considerazione nell'applicare le disposizioni dei cann. 1323 e 1324" (can. 1325 CIC/21).

³⁸ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 2401-2463.

consacrata, non può giustificarsi in base all'ignoranza della legge di Dio, che escluderebbe il dolo nel commettere il delitto *contra VII*.

III.3. Alcune considerazioni sulle sanzioni previste per i delitti *in re oeconomica* nell'ambito della vita consacrata

Si potrebbe essere tentati di criticare la nuova normativa del can. 1376 CIC/21 per quanto riguarda la pena prevista per i delitti *in re oeconomica*. Infatti, può accadere che una suora economista di un monastero rubi un'ingente somma dal denaro comune per unirsi a un uomo per il resto della sua vita. La pena espiatoria di prescrizioni, divieti o privazioni, di cui al can. 1336, §§ 2-4 CIC/21, sembra inefficace e persino inapplicabile in questo caso³⁹.

Sarebbe molto più pratico minacciare in questi casi anche la censura, ad esempio un interdetto *latae sententiae*, che tra l'altro vieterebbe l'accesso ai sacramenti. Tale sanzione potrebbe essere efficacemente applicata anche ai laici che ricoprono uffici ecclesiastici in alcuni Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, dove questa possibilità è prevista.

La stessa osservazione vale per il mezzo di sollecitazione alla riparazione o alla restituzione del danno, di cui al can. 1361, § 4 CIC/21⁴⁰.

Conclusioni parziali III

Il comandamento VII del Decalogo segue immediatamente il comandamento VI. Nella pratica, è noto che i delitti *contra VII* spesso vengono commessi insieme a quelli *contra VI*. Non sorprende, quindi, che la riforma del Libro VI CIC/21, sollecitata soprattutto dalla crisi degli scandali di abusi sessuali del clero nei confronti dei minori, abbia comportato non solo cambiamenti per questo tipo di delitti,

³⁹ Cfr. *supra*, III.1.3.

⁴⁰ Per questo motivo, la critica alla disposizione espressa dalla dottrina è da condividere; cfr. P. DAL CORSO, *I nuovi delitti di natura economica: analisi e criticità*, Ephemerides Iuris Canonici 63 (2023), pp. 601-602, 604, 610. L'estensione della punibilità del delitto canonico ai reati di furto e rapina previsti dalla legge statale ha senso solo quando lo Stato non protegge sufficientemente i beni ecclesiastici o quando la Chiesa prevede per tali delitti pene specifiche, come le censure.

ma anche un rafforzamento e un ampliamento della responsabilità penale per i cosiddetti delitti *in re oeconomica*.

Questo cambiamento nella politica criminale riguarda anche la tutela del consiglio evangelico della povertà. Il legislatore ecclesiastico protegge questo consiglio evangelico nella vita consacrata non tanto con i delitti propri che i religiosi possono commettere, ma con i delitti comuni a tutti gli autori. È soprattutto *indirettamente* che è avvenuto il rafforzamento della tutela penale del voto di povertà nella vita consacrata, proprio attraverso i nuovi delitti comuni che possono essere commessi anche da persone consacrate (cfr. can. 1361, § 4; can. 1376, §§ 1 e 2; 1377, §§ 1 e 2 CIC/21), anche se non si può trascurare il nuovo delitto proprio riguardante chierici e religiosi (cfr. can. 1393, § 2 CIC/21). Nel complesso, comunque, il legislatore ecclesiastico ha apportato una modifica significativa alla tutela penale del consiglio evangelico della povertà, per così dire inavvertitamente, *nolens volens*, in occasione del rafforzamento della disciplina ecclesiastica nella gestione dei beni ecclesiastici.

Neppure le riforme apportate da Papa Francesco, in particolare il Libro VI CIC del 2021, hanno modificato il modello di tutela del voto di povertà nella vita consacrata, già presente nel Codice di San Giovanni Paolo II del 1983. In linea con il principio generale del doppio binario, si tratta ancora di una responsabilità innanzitutto disciplinare e poi penale.

Data l'eccezionale relativizzazione della pratica del consiglio evangelico di povertà nei vari Istituti di vita consacrata e persino negli stessi Istituti religiosi, tenendo conto della loro tradizione canonica, questo tipo di modello legislativo è quanto mai fondato e corretto. A causa della notevole diversità nel contenuto del voto di povertà nei vari Istituti e della necessità di tenere conto delle disposizioni delle costituzioni e degli statuti di questi Istituti per quanto riguarda l'elemento di anti giuridicità nei delitti *contra VII*, non sembra possibile creare un diritto penale uniforme dei religiosi per la tutela penale del consiglio evangelico. Pertanto, il modello attuale di tutela nel diritto canonico universale sembra essere il più ottimale per il bene delle anime (cfr. can. 1752 CIC/83).

Bibliografia

Fonti

- Codex Iuris Canonici Pii X P.M. iussu digestus, Benedicti P. XV auctoritate promulgatus*, Acta Apostolicae Sedis [AAS] 9(1917/II), pp. 1–521 [CIC/17].
- Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, AAS 75(1983/II) III–XXX; 1–317 [CIC/83].
- Catechismo della Chiesa cattolica*, Città del Vaticano 1999.
- FRANCISCUS PP., *Constitutio apostolica Pascite gregem Dei qua Liber VI Codicis iuris canonici reformatur* (23.05.2021), AAS 113(2021), pp. 534–537; Liber VI, 537–555 [CIC/21].
- FRANCESCO PP., *Costituzione Apostolica Praedicate evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo* (19.03.2022), OR del 31.03.2022, pp. I–XII, AAS 114 (2022), pp. 375–455.
- FRANCISCUS PP., *Litterae apostolicae motu proprio datae Recognitum Librum VI quibus can. 695, § 1, Codicis Iuris Canonici immutatur* (26.04.2022), L'Osservatore Romano [d'ora in poi: OR] del 26.04.2022, p. 7; AAS 114 (2022), pp. 551–552.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto La 77ª Assemblea Generale inerente agli adempimenti previsti dal nuovo can. 1336 del Codice di Diritto Canonico con riguardo alle pene espiatorie*, Prot. n. 907/2023, 21.12.2023, https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2025/03/56819-2023_12_21_Decreto-pene-espiatorie.pdf – [accesso: 2025-03-13].

Letteratura

- ALONSO GARCÍA C., *Comentario al can. 1393, in Derecho penal canónico. De cada uno de los delitos y de las penas establecidas para estos*, coordinadores A. Rella Ríos, J.D. Gandía Barber, C. López Segovia, Murcia 2024, pp. 325–336.
- ANDRÉS D.J., *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Roma 2008.
- ARRIETA J.I., *Los delitos contra la recta administración del patrimonio*, Anuario de Derecho Canónico 12(2023), pp. 145–162.
- BAR J.R., KAŁOWSKI J., *Prawo o instytucjach życia konsekrowanego*, Warszawa 1985.
- BORRAS A., *Les sanctions dans l'Église. Commentaire des Canons 1311–1399*, Paris 1990.
- BOTTA R., *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001.
- CALABRESE A., *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 2006.
- CASTAÑO J.F., *Gli istituti di vita consacrata (cann. 573–730)*, Roma 1995.
- CASTIGLIONI L., MARIOTTI S., *IL vocabolario della lingua latina*, Torino 2007, Edizione in CD-ROM.
- CITO D., DE PAOLIS V., *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano 2001.

- CITO D., *Le pene per i singoli delitti (cann. 1364-1399)*, in D. Cito, V. De Paolis, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano 2001, pp. 283–369.
- DAL CORSO P., *I nuovi delitti di natura economica: analisi e criticità*, *Ephemerides Iuris Canonici* 63(2023), pp. 591–623.
- Derecho penal canónico. De cada uno de los delitos y de las penas establecidas para estos*, coordinadores A. Rella Ríos, J.D. Gandía Barber, C. López Segovia, Murcia 2024.
- FANFANI L., *De iure religiosorum ad normam Codicis Iuris Canonici*, Rovigo 1949.
- GIMÉNEZ BARRIOCANAL F., *Commento al can. 1376*, in *Derecho penal canónico. De cada uno de los delitos y de las penas establecidas para estos*, coordinadores A. Rella Ríos, J.D. Gandía Barber, C. López Segovia, Murcia 2024, pp. 151–161.
- Lezioni di diritto patrimoniale canonico*, a cura di A. Bettetini, A. Perego, Torino 2024.
- MIÑAMBRES J., *I delitti canonici in materia economica*, in *Lezioni di diritto patrimoniale canonico*, a cura di A. Bettetini, A. Perego, Torino 2024, pp. 287–302.
- PAPALE C., *Il nuovo delitto di furto (can. 1376 § 1, 1º)*, *Ius Ecclesiae* 35(2023), pp. 371–384.
- PIGHIN B.F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021.
- SKONIECZNY P., *Verso un diritto penale dei religiosi? (I) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte I: considerazioni generali*, *Prawo Kanoniczne* 68 (2025), n. 2, pp. 77–110.
- SKONIECZNY P., *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/1) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (1): la vita consacrata come oggetto della protezione penale, in modo particolare la vita comunitaria*, *Prawo Kanoniczne* 68(2025), n. 3, pp. 47–72.
- SKONIECZNY P., *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/2) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (2): il consiglio evangelico di castità come oggetto della protezione penale*, *Prawo Kanoniczne* 68(2025), n. 3, pp. 73–90.
- SKONIECZNY P., *Verso un diritto penale dei religiosi? (II/4) La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021. Parte II. Considerazioni speciali (4): il consiglio evangelico di obbedienza come oggetto della protezione penale*, *Prawo Kanoniczne* 68(2025), n. 4.
- SMITH M.T., *The Penal Law for Religious*, Washington, D.C. 1935.
- SONDEL J., *Słownik łacińsko-polski dla porawników i historyków*, Kraków 2005.
- SYRYJCZYK J., *Kanoniczne prawo karne: część szczególna*, Warszawa 2003.
- URRU A.G., *Punire per salvare. Il sistema penale della Chiesa*, Roma 2002.
- WRÓBEL W., ZOLL A., *Polskie prawo karne*, Kraków 2010.
- ZUBERT B.W., *Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego*, vol. 2/III: *Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostołskiego*, Lublin 1990.

**VERSO UN DIRITTO PENALE DEI RELIGIOSI? (II/3). LA VITA
CONSCRATA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL LIBRO VI CIC DI
PAPA FRANCESCO DEL 2021. PARTE II. CONSIDERAZIONI SPECIALI
(3): IL CONSIGLIO EVANGELICO DI POVERTÀ COME OGGETTO DELLA
PROTEZIONE PENALE**

Sommario: L'Autore analizza la disciplina della vita religiosa dal punto di vista del diritto penale alla luce della recente riforma del Libro VI CIC/21 di papa Francesco del 2021. L'Autore si chiede se, dopo la riforma del Libro VI del 2021, sia possibile parlare di diritto penale dei religiosi. Il quarto articolo è dedicato a questioni specifiche, in particolare alla tutela penale del consiglio evangelico della povertà. Secondo l'Autore, la riforma del Libro VI CIC/21, in particolare la regolamentazione dei delitti *in re oeconomica*, detti dall'Autore "delitti *contra VII Decalogi praeceptum*" (I.1., III.1.1.), ha indirettamente rafforzato la tutela penale del voto di povertà nella vita consacrata, con la contestuale tutela di questo consiglio evangelico in via disciplinare (I.2., I.3., "Conclusioni parziali III"). L'Autore analizza l'ambito soggettivo di applicazione della nuova pena espiatoria dell'ammenda di cui al can. 1336, § 2, n. 2° CIC/21 (II.). Secondo l'Autore, la pena pecuniaria non è possibile nel caso di religiosi che rinunciano radicalmente ai loro beni (II.1.). Al contrario, questi religiosi dovrebbero essere privati del loro cosiddetto *peculium* con mezzi disciplinari e non penali (II.2.). Analizzando l'elemento di anti giuridicità dei nuovi delitti *contra VII* nel contesto della vita consacrata, l'Autore afferma che il "*subtrahere*" nel can. 1376, § 1, n. 1° CIC/21 include anche l'appropriazione indebita dei beni ecclesiastici, compresi quelli religiosi (III.1.2.). D'altra parte, il nuovo canone 1393, § 2 CIC/21 prevede una clausola di riserva per cui si applica solo quando altri delitti *in re oeconomica* non possono essere applicati ai casi *contra VII* (III.1.3.). Per quanto riguarda la colpevolezza, non sarà possibile invocare l'ignoranza da parte della persona consacrata delle norme sulla gestione dei beni ecclesiastici (III.2.). Infine, per quanto riguarda l'elemento legale, l'Autore critica le pene previste nel can. 1376 CIC/21, che ritiene inefficaci nei confronti delle persone consacrate (III.3.). In conclusione, secondo l'Autore, le riforme introdotte da Papa Francesco, in particolare nel Libro VI CIC/21, non hanno modificato il modello di tutela del voto di povertà nella vita consacrata già presente nel Codice di San Giovanni Paolo II del 1983. Secondo il principio generale del doppio binario, si tratta ancora giustamente di una responsabilità innanzitutto disciplinare, seguita da quella penale. D'altra parte, a causa della diversità del contenuto del voto di povertà nei vari Istituti, non è possibile creare un diritto penale uniforme per i religiosi che tutelino il consiglio evangelico commentato ("Conclusioni parziali III").

Parole chiave: vita consacrata, Libro VI CIC/21, povertà, can. 1336, § 2, n. 2° CIC/21, can. 1376, § 1, n. 1° CIC/21, can. 1393, § 2 CIC/21

**W KIERUNKU PRAWA KARNEGO ZAKONNEGO? (II/3) ŻYCIE
KONSEKROWANE W ŚWIEŁLE REFORMY KSIĘGI VI KPK PAPIEŻA
FRANCISZKA Z 2021 R. CZĘŚĆ II. UWAGI SZCZEGÓŁOWE (3):
RADA EWANGELICZNA UBÓSTWA JAKO PRZEDMIOT OCHRONY
PRAWNOKARNEJ**

Streszczenie: Autor analizuje dyscyplinę życia zakonnego z punktu widzenia prawa karnego w świetle ostatniej wielkiej reformy księgi VI KPK/21 papieża Franciszka z 2021 r. Autor stawia pytanie, czy po zmianie księgi VI w 2021 r. można mówić o prawie karnym zakonnym. Cztery artykuły poświęcone jest zagadnieniom szczegółowym, zwłaszcza ochronie karnej rady ewangelicznej ubóstwa. Według autora, reforma Księgi VI CIC/21, zwłaszcza regulacja przestępstw *in re oeconomica*, zwanych przez autora przestępstwami *contra VII Decalogi praeceptum* (I.1., III.1.1.), wzmocniła pośrednio ochronę karną ślubu ubóstwa w życiu konsekrowanym przy jednoczesnej ochronie tej rady ewangelicznej w trybie dyscyplinarnym (I.2., I.3., „Conclusioni parziali III”). Autor analizuje zakres podmiotowy stosowania nowej kary ekspiacyjnej grzywny z kan. 1336 § 2, n. 2° CIC/21 (II.). Według autora kara grzywny nie jest możliwa w przypadku zakonników całkowicie zrzekających się swych dóbr (II.1.). Natomiast tychże zakonników należy pozbawiać tzw. *peculium* w trybie dyscyplinarnym, nie zaś karnym (II.2.). Analizując znamię bezprawności nowych przestępstw *contra VII* w kontekście życia konsekrowanego, autor stwierdza, że „*subtrahere*” z kan. 1376 § 1, n. 1° CIC/21 obejmuje także przywłaszczenie dóbr kościelnych, w tym zakonnych (III.1.2.). Natomiast nowy kan. 1393, § 2 CIC/21 posługuje się klauzulą subsydiarności, więc ma zastosowanie dopiero wtedy, kiedy do przypadków *contra VII* nie można zastosować innych przestępstw *in re oeconomica* (III.1.3.). Odnośnie do znamienia zawinienia nie będzie możliwe powoływanie się na ignorancję osoby konsekrowanej co do przepisów o zarządzaniu dobrami kościelnymi (III.2.). W końcu odnośnie do znamienia legalnego Autor krytykuje kary przewidziane w kan. 1376 CIC/21, które uważa za nieskuteczne wobec osób konsekrowanych (III.3.). Podsumowując, według Autora reformy dokonywane przez papieża Franciszka, zwłaszcza Księgi VI CIC/21, nie zmieniły modelu ochrony ślubu ubóstwa w życiu konsekrowanym, obecnego już w kodeksie św. Jana Pawła II z 1983. Zgodnie z ogólną zasadą dwutorowości nadal jest to, słusznie, odpowiedzialność przede wszystkim dyscyplinarna, a następnie karna. Ze względu zaś na różnicowanie treści ślubu ubóstwa w poszczególnych instytutach nie jest możliwe stworzenie jednolitego prawa karnego zakonników w zakresie ochrony karnej komentowanej rady ewangelicznej („Conclusioni parziali III”).

Słowa kluczowe: życie konsekrowane, księga VI CIC/21, ubóstwo, kan. 1336 § 2, n. 2° CIC/21, kan. 1376 § 1, n. 1° CIC/21, kan. 1393 § 2 CIC/21

TOWARDS A PENAL LAW FOR RELIGIOUS? (II/3). CONSECRATED LIFE IN THE LIGHT OF POPE FRANCIS'S 2021 REFORM OF BOOK VI OF THE CIC. PART II. SPECIAL CONSIDERATIONS (3): THE EVANGELICAL COUNSEL OF POVERTY AS THE OBJECT OF PENAL PROTECTION

Summary: The author analyses the discipline of religious life from the perspective of penal law in the light of Pope Francis's recent reform of Book VI CIC/21 of 2021. The author asks whether it is possible to speak of a penal law for religious after the reform of Book VI of 2021. The fourth article is devoted to specific issues, in particular the penal protection of the evangelical counsel of poverty. According to the author, the reform of Book VI CIC/21, in particular the regulation of delicts *in re oeconomica*, called by the author 'delicts *contra VII Decalogi praeceptum*' (I.1., III.1.1.), has indirectly strengthened the penal protection of the vow of poverty in the consecrated life, with the concomitant protection of this evangelical counsel in disciplinary terms (I.2., I.3., "*Conclusioni parziali III*": Partial conclusions III). The author analyses the subjective scope of application of the new expiatory penalty of the fine in can. 1336 § 2, no. 2 CIC/21 (II.). According to the author, the fine penalty is not possible in the case of religious who fully renounce their property (II.1.). On the contrary, these religious should be deprived of their so-called *peculium* by disciplinary and not penal means (II.2.). Analysing the anti-juridical element of the new *contra VII* delicts in the context of consecrated life, the author states that the '*subtrahere*' in canon 1376 § 1, no. 1 CIC/21 also includes the misappropriation of ecclesiastical property, including religious property (III.1.2.). On the other hand, the new canon 1393 § 2 CIC/21 provides a reservation clause whereby it applies only when other delicts *in re oeconomica* cannot be applied to *contra VII* cases (III.1.3.). As far as culpability is concerned, it will not be possible to invoke ignorance on the part of the consecrated person of the rules on the management of ecclesiastical property (III.2.). Finally, as regards the legal element, the author criticises the penalties provided for in canon 1376 CIC/21, which he considers ineffective against consecrated persons (III.3.). In conclusion, according to the author, the reforms introduced by Pope Francis, particularly in Book VI CIC/21, have not changed the model of protection of the vow of poverty in consecrated life already present in the 1983 Code of St John Paul II. According to the general principle of a double responsibility, it is still rightly a matter of primarily disciplinary responsibility, followed by penal responsibility. On the other hand, because of the diversity of the content of the vow of poverty in the various Institutes, it is not possible to create a uniform penal law for religious that protects the evangelical counsel commented on ("*Conclusioni parziali III*": Partial conclusions III).

Keywords: consecrated life, Book VI CIC/21, poverty, can. 1336 § 2 n. 2° CIC/21, can. 1376 § 1 n. 1° CIC/21, can. 1393 § 2 CIC/21 (*transl. R. Ombres*).